CONFINDUSTRIA
Basilicata

TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL **RIMBORSO** O CONGUAGLIO TRA IMPRESA E CASSA EDILE IN CASO DI **MALATTIA**

per la Provincia di Potenza

IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2019

LIVELLI	QUOTE ORARIE x N. ore (*)									TRATTAMENTO ECONOMICO GIORNALIERO									
										1° - 2° - 3° giorno		1° - 2° - 3° giorno		Dal 4° al 20° giorno		Dal 21° al 180° giorno		Dal 181° al 365° giorno	
	Retr.Orar.(**) x	(Coeff. 1)	(Coeff. 2)	(Coeff. 3)	(Coeff. 4)	(Coeff. 5)	x 40/6	48/6	.(1)	Malattia superiore a 6 giorni x Coeff. 1		Malattia superiore a 12 giorni x Coeff. 2		Per tutte le giornate indennizzate dall'INPS x Coeff. 3		Per tutte le giornate indennizzate dall'INPS x Coeff. 4		Per le sole giornate non indennizzate dall'I.N.P.S. x Coeff. 5	
O P E R A I							Produzione	Discontinui		Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui
Cust.con all.	7,20	0,500	1,000	0,330	0,107	0,500		8,00	.(2)	-	28,80	-	57,60	-	19,01	-	6,16	-	28,80
Cust.sen.all.	7,85	"	"	"	"	"		"	.(3)	-	31,40	-	62,80	-	20,72	-	6,72	-	31,40
1° livello	9,05	"	"	"	"	"	6,67			30,18	-	60,36	-	19,92	-	6,46	-	30,18	-
2° "	10,12	"	"	"	"	"	"	8,00	.(4)	33,75	40,48	67,50	80,96	22,28	26,72	7,22	8,66	33,75	40,48
3° "	10,92	"	"	"	"	"	"	"	.(4)	36,42	43,68	72,84	87,36	24,04	28,83	7,79	9,35	36,42	43,68
4° "	11,54	"	"	"	"	"	"	"	.(4)	38,49	46,16	76,97	92,32	25,40	30,47	8,24	9,88	38,49	46,16

(*) Il numero di ore costituisce l'orario giornaliero contrattuale e si ottiene dividendo l'orario contrattuale settimanale vigente per 6

(**) La retribuzione oraria è costituita da: 1) Minimo di paga base; 2) Indennità territoriale di settore; 3) Contingenza.

(1) In caso di lavoro a tempo parziale si considera l'orario settimanale convenuto.

(2) L'orario contrattuale settimanale per i custodi con alloggio è di 48 ore settimanali medie annue.

(3) L'orario contrattuale settimanale per i custodi senza alloggio è di 48 ore settimanali medie annue.

(4) L'orario contrattuale settimanale per i discontinui è di 48 ore settimanali medie annue.

- L'Impresa, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale del 18,5% lordo dal 1° ottobre 2000.

- Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 7 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all'art.5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.

- Il trattamento economico è corrisposto dall' impresa all'operaio per 6 giorni la settimana escluse le festività.

N.B.:I suddetti trattamenti economici sono soggetti alle ritenute previdenziali e fiscali ma non alle contribuzioni dovute alla Cassa Edile